



Avv. Gabriele Carinelli
Notaio

STATUTO

della

“Fondazione Giancarlo Cossiri Ente del Terzo Settore”

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata **“Fondazione Giancarlo Cossiri Ente del Terzo Settore”** per brevità anche **“Fondazione Giancarlo Cossiri ETS”** (di seguito anche la **“Fondazione”**). Di tale denominazione comprensiva della locuzione **“Ente del Terzo settore”** o dell'acronimo **“ETS”** farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Nella denominazione potrà essere utilizzato l'acronimo **“ETS”** solo dal momento dell'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**“RUNTS”**).

La Fondazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Macerata.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente nei termini di legge.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva delle attività di interesse di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 di seguito individuate.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'arte e la cultura come bene comune e come strumento di inclusione e di espressione personale ad alto impatto sociale.

3.2 Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione svolge le attività di cui all'art. 5, lett. d), f), i) e u) del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare:

- la costituzione, la gestione, la valorizzazione e la conservazione di un patrimonio di opere d'arte, anche attraverso l'acquisizione di nuove opere d'arte commissionate ad artisti e/o donate da artisti o da terzi;
- il coinvolgimento di artisti affermati del panorama contemporaneo, nazionale ed internazionale, affinché donino le proprie competenze a favore di soggetti fragili, per consentire loro di confrontarsi con molteplici forme di arte, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pittura, scultura, collage fotografia, video-art, installazioni, NFT;
- la valorizzazione di opere d'arte prodotte con il supporto di artisti;
- la promozione della connessione fra l'arte e la realtà museale, come luogo di immersione nell'arte contemporanea, con l'obiettivo di diffondere un'idea accessibile **“di arte e fare arte”**;
- la gestione di spazi museali ed espositivi, anche all'interno di strutture di altri Enti

del Terzo Settore;

- l'organizzazione e la realizzazione di mostre, visite guidate, laboratori ed appuntamenti di varia natura al fine di incentivare il dialogo con il pubblico e fornire un'ulteriore occasione di conoscenza dell'arte contemporanea rivolta a bambini, ragazzi e adulti, con particolare attenzione anche ai soggetti affetti da disabilità;

- lo studio, la conservazione, la catalogazione, il censimento e l'esposizione al pubblico di opere detenute o acquisite con particolare, ma non esclusivo, riferimento all'arte moderna, contemporanea (e d'avanguardia), in ogni sua forma ed espressione;

- la promozione dell'arte, della cultura contemporanea, della ricerca e della sperimentazione, dove fare convergere diverse forze e tipologie di protagonisti del mondo dell'arte: artisti, professionisti del settore, gli stakeholders, ivi inclusa l'organizzazione di manifestazioni artistiche e di dibattiti culturali e di convegni sul tema, la pubblicazione di riviste o di libri nel campo della cultura e dell'arte;

- l'elaborazione - anche in collaborazione con artisti di fama internazionale ed i maggiori e principali musei - dei dati relativi ai soggetti beneficiari delle attività artistiche e culturali promosse dalla Fondazione e l'analisi di impatto legata alla partecipazione dei beneficiari a tali attività;

- stabilire ed intrattenere rapporti con importanti musei ed enti pubblici e privati, inclusi istituti di credito e gallerie d'arte, anche internazionali, per il perseguimento delle finalità della Fondazione;

- la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività di formazione per soggetti che operano nell'ambito delle attività promosse e/o gestite dalla Fondazione.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107 (GU Serie Generale n.177 del 26-07-2021) e s.m.i., attività che verranno meglio individuate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

a. acquistare, realizzare, gestire, affittare, cedere, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

b. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c. richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

d. svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi, incluso promuovere lasciti e donazioni in denaro o in natura, anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;

e. costituire o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché di società di capitali, e cedere e/o assumere direttamente o indirettamente interessenze o partecipazioni nelle stesse, per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

f. stipulare contratti e accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, instaurare partnership con analoghe strutture internazionali, sostenere l'attività di

enti a essa collegati o aventi le medesime finalità solidaristiche;

g. emettere titoli di solidarietà e social bond.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e Fonti di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione, come meglio descritto nell'atto costitutivo;
- b) dalle partecipazioni in società;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;
- f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, ivi incluse le entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- e) i fondi pervenuti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, mediante attività di raccolta fondi realizzate anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, così come attività di raccolta pubblica di fondi effettuata occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f) ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 5

Fondatore e Sostenitori

5.1 Sono Fondatori il sig. Michele Cossiri, la sig.ra Eleonora Cossiri e la Sig.ra Anna Maria Andreoni.

5.2 È facoltà dei Fondatori designare un soggetto destinato a sostituirli nel tempo e che assumerà a sua volta il ruolo di Fondatore con tutte le prerogative allo stesso attribuite dal presente statuto, ivi compresa questa prerogativa, per il caso di scioglimento, estinzione, cessazione dell'attività per qualunque causa,

sottoposizione a procedure concorsuali e/o liquidatorie.

5.3 Qualora i Fondatori non abbiano proceduto alla designazione del sostituto, le funzioni e prerogative attribuite ad esso saranno di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

5.4 Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e i soggetti giuridici, sia pubblici che privati, che condividono le finalità della Fondazione e che contribuiscono alla realizzazione degli scopi della Fondazione mediante conferimento di attività, anche professionale o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali o tramite contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

5.5 Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa, l'inadempimento dell'obbligo di conferire le attività o i beni o di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto e una condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione. Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione, fusione e scissione; estinzione; aperture di procedure di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

5.6 I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento di obbligazioni assunte.

5.7 I Sostenitori hanno diritto ad essere informati dei programmi e delle attività della Fondazione e possono formulare pareri e proposte non vincolanti sui medesimi.

Articolo 6

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- c) l'Amministratore Delegato, se nominato;
- d) l'Organo di Controllo.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “**Consiglio**”) composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, incluso il Presidente, nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente con le modalità di cui al successivo art. 7.2.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, con indicazione del Presidente della Fondazione.

7.3 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Consiglio in scadenza.

7.4 I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Durante il periodo di esercizio in carica, il Consiglio di amministrazione in carica può aumentare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero in conformità ai limiti del presente

Statuto. I consiglieri così nominati scadono dal proprio mandato insieme agli altri membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

7.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo ed oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il bilancio sociale, se obbligatorio ai sensi di legge o ritenuto comunque opportuno;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) può conferire incarichi professionali;
- g) può provvedere alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) delibera sulla sottoscrizione di contratti e negozi giuridici di qualsiasi natura;
- i) delibera sul rilascio di garanzie;
- j) nomina l'Organo di Controllo;
- k) nomina tra i propri membri il Presidente, determinando eventuali specifici compiti e poteri ad integrazione di quelli previsti dal presente statuto, ed eventualmente il Vice Presidente;
- l) può nominare l'Amministratore Delegato, determinandone natura, qualifica e durata dell'incarico, nonché specifici compiti e poteri ad integrazione di quelli previsti dal presente statuto e può nominare un Segretario, scegliendolo tra soggetti esterni al Consiglio;
- m) coopta i Consiglieri, a qualsiasi titolo cessati;
- n) può istituire comitati tecnico/consultivi determinandone il numero di componenti, funzioni, natura e durata del rapporto;
- o) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- p) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo e in conformità al D.Lgs. 117/2017;
- q) delibera le modifiche allo statuto;
- r) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese

sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;

- s) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- t) decide sulla promozione della costituzione di nuclei organizzativi locali volti a gestire raccolte istituzionali finalizzate di fondi;
- u) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti delegabili di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Presidente ulteriori e specifici compiti e poteri, ad integrazione di quelli previsti dal presente statuto.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 11

Amministratore Delegato

11.1 L'Amministratore Delegato può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie al proprio interno. La carica di Amministratore Delegato può essere ricoperta anche dal Presidente. L'Amministratore Delegato resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e in ogni caso, salvo revoca anticipata, decade dalla carica alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica. L'Amministratore Delegato può essere rieletto.

11.2 L'Amministratore Delegato provvede alla gestione della Fondazione nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e svolge tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Segretario

12.1 Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

12.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione delle attività della Fondazione.

12.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio nei limiti dei poteri a lui conferiti.

12.4 La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 13

Organo di Controllo

13.1 L'Organo di Controllo è obbligatorio. È nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Se Collegiale è composto da tre membri effettivi.

13.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di

Amministrazione e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

13.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 9 in quanto compatibile.

13.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 14

Compensi per le Cariche sociali

14.1 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

14.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio - divieto di ripartizione

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario

precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Il

Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missioni o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16

Operazioni straordinarie

16.1 Le operazioni straordinarie inclusa la modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 17

Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

17.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18

Norme applicabili

18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

Firmato: COSSIRI Michele, COSSIRI Eleonora, ANDREONI Anna Maria, CARDINALI Monia teste, FERRONI Ramona teste, Gabriele Carinelli Notaio.